Ordinanza della Corte del 22 giugno 1965 [1]

Nella causa 9-65, promossa dalla

ACCIAIERIE SAN MICHELE S.P.A.,

con sede in Torino, in persona del suo amministratore unico dott. Adriano Vigna, con l'avvocato Arturo Cottrau, del Foro di Torino, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato Georges Margue,

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dall'avvocato Italo Telchini, in qualità di agente,

assistito dal prof. Orio Giacchi, del Foro di Milano, e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo.

convenuta,

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 2 febbraio 1965, la « Acciaierie San Michele » ha chiesto alla Corte di annullare la decisione individuale, adottata il 13 novembre 1964 e notificata il 24 dicembre seguente, con cui l'Alta Autorità le ingiungeva di pagare lire 114 055 664, a titolo di contributi per la perequazione del rottame importato e assimilato.

Nell'atto depositato in cancelleria il 28 aprile 1965, la stessa impresa ha assunto le seguenti conclusioni :

« Respinta ogni contraria difesa, piaccia alla Corte comunitaria, senza impegnare la discussione sul merito del ricorso n. 9-65, di decidere come in appresso :

1° Sospendere il giudizio instaurato con ricorso 9-65 fin visto l'esito del giudizio di legittimità costituzionale pendente attualmente avanti la Corte Costituzionale della Repubblica italiana, nel quale è stata posta in discussione la validità della legge n. 766 del 1952 che ha reso esecutivo in Italia il trattato C.E.C.A. e, precipuamente, le norme contenute negli articoli 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, di detto trattato.

1 — Lingua processuale : l'italiano.

2° Fissare nuovo termine per la presentazione da parte della ricorrente della memoria di replica, qualora la Corte Costituzionale della Repubblica italiana respingesse, perché infondata, la questione di legittimità costituzionale di cui è stata investita con l'ordinanza 19 dicembre 1964 del tribunale di Torino.

3° In caso di rigetto del presente ricorso incidentale, fissare nuovo termine per la presentazione, da parte della ricorrente, della memoria di replica. Col favore delle spese. »

A tale atto, la « Acciaierie San Michele » ha allegato copia dell'ordinanza del tribunale di Torino, pronunziata in una causa pendente fra essa e la C.E.C.A.

Con atto depositato in cancelleria il 18 maggio 1965, l'Alta Autorità ha concluso come segue :

« Respingersi la domanda di sospensione proposta dalla ricorrente con atto 27 aprile 1965, condannando quest'ultima al rimborso delle relative spese. »

IN DIRITTO

Nella causa pendente dinanzi alla Corte col n. 9-65, causa promossa dalla « Acciaierie San Michele » contro la decisione dell'Alta Autorità in data 13 novembre 1964, detta impresa ha chiesto, in via incidentale, che il giudizio sia sospeso fino a quando la Corte Costituzionale italiana non si sarà pronunziata sulla legittimità costituzionale di varie disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Allo stato degli atti, si deve statuire senza ritardo, in base alle sole memorie delle parti, sulla fondatezza di detta domanda incidentale.

Dopo che il 18 dicembre 1962, in seguito alla sentenza 14 dicembre 1962 della Corte di Giustizia, l'Alta Autorità le aveva inflitto un'ammenda per mancata esibizione delle fatture dell'energia elettrica necessarie per il calcolo della perequazione, la « Acciaierie San Michele » faceva opposizione all'esecuzione del provvedimento dell'Alta Autorità e adiva il tribunale di Torino assumendo che determinate disposizioni del trattato, essendo state introdotte nell'ordinamento giuridico italiano con legge ordinaria, non potevano esserle opposte.

Detto tribunale, nutrendo dubbi circa il « rango privilegiato del diritto nascente dal trattato e circa la costituzionalità delle istituzioni e delle procedure giudiziarie comunitarie », con ordinanza 19 dicembre 1964 dichiarava « non manifestamente infondata » la questione di legittimità costituzionale di cui trattasi e sottoponeva al giudizio della Corte Costituzionale la validità degli articoli 33, 41 e 91 del trattato C.E.C.A.

A sostegno della domanda incidentale fondata su detti elementi, la « Acciaierie San Michele » ha invocato quindi l'autorità « assoluta » della futura sentenza della Corte Costituzionale e

l'obbligo di sospendere il procedimento che incomberebbe a « tutte le magistrature aventi giurisdizione sui cittadini italiani ».

La Corte, in quanto giurisdizione cui spetta garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato, può tuttavia prendere in considerazione soltanto l'istrumento di ratifica depositato per l'Italia il 22 luglio 1952 il quale, unitamente agli altri istrumenti di ratifica, ha fatto entrare in vigore il trattato.

Dagli atti di ratifica, con cui gli Stati membri si sono impegnati in modo identico, risulta che tutti gli Stati hanno aderito al trattato nelle stesse condizioni, definitivamente e senza altre riserve, all'infuori di quelle espresse nei protocolli nazionali, e che sarebbe quindi in contrasto con l'ordinamento giuridico comunitario qualsiasi pretesa, avanzata da un cittadino di uno Stato membro, di mettere in discussione tale adesione.

Una pretesa siffatta appare tanto più inammissibile in quanto una decisione di sospendere il giudizio svuoterebbe la Comunità di ogni contenuto giacché consentirebbe di ravvisare nell'atto di ratifica, o un'accettazione soltanto parziale del trattato, o un mezzo per fargli produrre effetti giuridici diversi per ii vari Stati membri, o l'occasione che permette a determinati singoli di sottrarsi alle sue norme.

La partecipazione della Repubblica italiana alle istituzioni comunitarie e la parte di diritti e di obblighi derivanti dal trattato che essa si assume, escludono infatti l'eventualità che i suoi cittadini possano sfuggire all'applicazione integrale e uniforme dello stesso trattato e ricevere quindi un trattamento diverso da quello riservato agli altri cittadini della Comunità.

Va perciò rejetta come in contrasto con l'ordine pubblico comunitario qualsiasi domanda intesa a far sanzionare discriminazioni del genere, che nessuna legge di ratifica poteva introdurre in un trattato che le vieta.

La domanda incidentale va quindi respinta.

Sulle spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 1, il soccombente va condannato alle spese.

Per questi motivi,

visto il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visti gli articoli 69 e 91 del regolamento di procedura, in particolare il paragrafo 3 dell'articolo ultimo ricordato,

sentita la relazione del giudice relatore;

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

statuendo, data l'urgenza, in base alle memorie delle parti,

LA CORTE,

composta dai signori :

Ch. L. Hammes, presidente,
A. M. Donner e R. Lecourt (relatore), presidenti di Sezione,
L. Delvaux, A. Trabucchi, W. Strauß, e R. Monaco, giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte,
disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria,

Così provvede :

1° La domanda incidentale, proposta il 24 aprile 1965 dalla « Acciaierie San Michele » ed intesa ad ottenere la sospensione del procedimento nella causa 9-65, è respinta.

2° Un nuovo termine sarà fissato alla ricorrente per la presentazione della memoria di replica.

3° Le spese del procedimento incidentale sono poste a carico della ricorrente.

Lussemburgo, 22 giugno 1965.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
Ch. L. Hammes